

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.18 del 03 febbraio 2023

OGGETTO: *Convenzione per la fornitura a ridotto impatto ambientale di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinarsi agli aventi diritto ed alle Aziende sanitarie della Regione Campania REP. 77/2020 LOTTI 2,3,4 -Risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art 108 del D.Lgs 50/2016.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale dicommittenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;

- che con la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

RILEVATO

- che So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di centrale di committenza, ha indetto, con Determinazione del Direttore Generale n. 52 del 21/03/2019, una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per il FORNITURA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI AGLI AVENTI DIRITTO ED ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE MARCHE, suddivisa in 11 lotti;

- che l'operatore economico SANTEX S.p.A è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta per i lotti nn. 2,3,4 giusta Determinazione dell'Amministratore Delegato di Soresa Spa n. 212 del 14/05/2020 e, per l'effetto, in data 22 ottobre 2020 è stata stipulata la Convenzione REP. 77/2020;

- che nel corso dell'esecuzione, a partire dal mese di ottobre del 2022, sono pervenute numerose segnalazioni da parte delle Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura (Asl Avellino , Asl Napoli 2 Nord ed Asl Napoli 3 Sud) e degli utenti finali in merito alla mancata o ritardata consegna dei dispositivi per incontinenza da parte della ditta Santex S.p.A.;

ATTESO

- che le criticità segnalate nelle note innanzi richiamate integrano in capo all'affidatario del servizio un grave inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dalla Convenzione in oggetto e dal Capitolato tecnico;
- che pertanto il Responsabile della Convenzione per So.Re.Sa. S.p.A., in raccordo con i DEC nominati dalla e Aziende Sanitarie, ha provveduto a contestare l'inadempimento degli obblighi contrattuali ed avviare il procedimento di risoluzione contrattuale con nota SRA-0017026-2022 del 15/11/2022 previsto dall'art 7 della Convenzione;
- che con note del 25/11/2022 SRA-0017704-2022 e del 01/12/2022 prot. SRA-0018115-2022 l'Operatore economico ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni;
- che dall'esame delle controdeduzioni non sono emersi elementi tali da modificare la sussistenza dei presupposti per il grave inadempimento così come comunicato con nota SRA-0017026-2022 del 15/11/2022;

DATO ATTO

- che, sussistendo il grave inadempimento, il Responsabile della Convenzione con nota SRA-0018616-2022 del 12/12/2022 ha proposto la risoluzione della Convenzione Rep. 77/20 per i lotti 2, 3 e 4 aggiudicati alla Ditta Santex S.p.A. con conseguente incameramento della cauzione;

CONSIDERATO

che tuttora, continuano a pervenire a questa Centrale di Committenza note da parte del DEC delle Aziende Sanitarie (Asl Avellino , Asl Napoli 2 Nord ed Asl Napoli 3 Sud) e degli utenti in merito alla mancata o ritardata consegna dei dispositivi per incontinenza da parte della ditta Santex S.p.A.;

RITENUTO la condotta inadempiente fin qui tenuta dalla Società Santex S.p.A. compromette l'esito positivo della fornitura e che l'Operatore economico è venuto meno all'obbligo contrattualmente assunto di eseguire la fornitura nei tempi e nei termini convenuti, creando così disservizi e disagi all'utenza;

RITENUTO, altresì, che detto comportamento assume caratteri di gravità sia in relazione all'interesse di Soresa S.p.A. e delle Aziende sanitarie che alla tutela dell'assistenza domiciliari degli utenti.

PRESO ATTO

che l'art.7 della Convenzione REP. 77/2020 sottoscritta in data 22 ottobre 2020, prevede che *"So.Re.Sa. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non*

eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere – relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione”;

che l’art.10 della Convenzione REP. 77/2020 sottoscritta in data 22 ottobre 2020, prevede che: “La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni”.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2022,

DETERMINA

- 1) di prendere** atto della proposta di risoluzione della Convenzione Rep. 77/20 per i lotti 2, 3 e 4 aggiudicati alla Ditta Santex S.p.A. del Responsabile della Convenzione prot. SRA-0018616-2022 del 12/12/2022;
- 2) di dichiarare** la sussistenza del grave inadempimento ripetuto e protratto nel corso del rapporto, per le motivazioni in premessa espresse e per le analitiche argomentazioni contenute nel presente provvedimento e negli atti-presupposto che qui si intendono integralmente richiamati;
- 3) di risolvere**, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione ed ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Convenzione per la fornitura a ridotto impatto ambientale di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinarsi agli aventi diritto ed alle Aziende sanitarie della Regione Campania REP. 77/2020 per i lotti 2, 3 e 4 stipulata in data con Santex S.p.A., P. IVA/C.F. 00860580158 con gli effetti consequenziali ;
- 4) di onerare** gli uffici preposti di adottare tutti gli incumbenti conseguenti alla risoluzione del contratto per grave inadempimento previsti dalla normativa vigente;
- 5) di dare** atto che ai sensi dell’art. 10 della Convenzione risoluzione della stessa determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione;
- 6) di dare atto** altresì che ai sensi del medesimo art. 10 della Convenzione il Fornitore è obbligato a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni nelle more dell’individuazione del nuovo contraente;

7) di riservarsi ogni determinazione per valutare i danni subiti e subendi ed altresì ogni azione risarcitoria rispetto ai danni che saranno accertati e agli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale;

8) di notificare alla società Santex S.p.A ed alle Aziende Sanitarie interessate dalla fornitura (Asl Avellino , Asl Napoli 2 Nord ed Asl Napoli 3 Sud) copia del presente provvedimento;

9) di pubblicare il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione “Società trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti/Determinazioni del Direttore Generale”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello

Publicato il 03.02.2022